



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita  
in camera di consiglio e composta dai signori:

dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente

dott. Guerino Iannicelli, Consigliere

dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 350 del Ruolo  
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente

**TRA**

*Parte\_1*

[...]

, in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] come in atti  
domiciliata,

**APPELLANTE**

**E**

*CP\_1*

,

*CP\_2*

[REDACTED]

*CP\_3*

,

rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED] come in  
atti domiciliati,

**APPELLATI**

avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del  
Tribunale di Salerno del 13 febbraio 2023, emessa nel  
giudizio iscritto -ai sensi degli articoli 702 *bis* e seguenti-  
al numero 1835 del Ruolo Generale Affari Contenziosi  
dell'anno 2022.

**CONCLUSIONI:** rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto del 20 marzo 2023, l' [...]   
 *Parte\_1* proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 13 febbraio 2023, emessa nel giudizio iscritto -ai sensi degli articoli 702 *bis* e seguenti- al numero 1835 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, con la quale era stata condannata al pagamento della somma di euro [...] *CP\_1* , e della somma di [...] *CP\_2* [...] *CP\_3* , a titolo di risarcimento dei danni subiti, *jure proprio*, a causa della morte, avvenuta per [...] *Persona\_1* , marito della prima e padre della seconda e del terzo.

2. Costituitisi in giudizio, *CP\_1* , *CP\_2* e *CP\_3* impugnavano le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.

3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. L'appello proposto dall' [...]   
 *Parte\_1* non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con i due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l' *Parte\_1* *[...]*, lamentando la nullità dell'ordinanza impugnata e l'errata applicazione del regime probatorio, inopinatamente "correlato all'azione contrattuale", ha messo in rilievo che: a) i ricorrenti avevano richiamato, a sostegno delle loro pretese risarcitorie, la disciplina dettata in materia contrattuale e non quella in materia extracontrattuale, di talché il Tribunale di Salerno, accordando a *CP\_1*, *CP\_2* e *CP\_3* il risarcimento per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto deceduto, riconducibile pacificamente nell'alveo della responsabilità aquilana, era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo violato il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato; b) l'autorità giudiziaria adita aveva erroneamente fondato "il proprio apprezzamento della domanda sul mancato assolvimento dell'inesistente onere probatorio a carico della struttura sanitaria", in tal modo "sovvertendo radicalmente" i principi che governavano la materia, "incorrendo nella violazione -nonché nell'errata e falsa applicazione- degli articoli 113, 115 e 116 del codice di procedura civile, dell'articolo 111 della Costituzione e degli articoli 2043 e 2697 del codice civile", anche perché era stata solamente "ipotizzata" e non adeguatamente comprovata "una possibile contaminazione legata a manovre di cateterizzazione ... eseguita al primo ricovero", derivante dalla "mancata sterilizzazione o contaminazione dell'endoscopio" (cfr. l'atto d'appello del 20 marzo 2023, alle pagine 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14).

3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che:

a) *Persona\_1* era [REDACTED] a causa di "complicanze cardiorespiratorie di infezione miliarica polmonare stafilococcica, secondaria verosimilmente a contaminazione in [REDACTED] (Esofago Pacreato Colangiografia Retrograda), poi evoluta in stato settico", che il paziente aveva contratto, secondo il criterio del più probabile che non, in sede nosocomiale e, segnatamente, in occasione del primo ricovero in ospedale, avvenuto nel corso del precedente mese di marzo; b) l'infezione era stata causata, come avevano accertato i consulenti tecnici d'ufficio, "da una mancata sterilizzazione o da contaminazione per procedure di lavaggio delle mani o altro, dell'endoscopio usato o degli strumenti operatori introdotti tramite l'endoscopio" ed era stata "solo in parte contrastata, ma non eradicata dalla profilassi antibiotica", tanto è vero che "successivamente ... nelle vie biliari aveva miliarizzato a livello polmonare, probabilmente per la scarsa efficacia di una terapia antibiotica non mirata e guidata da specifici esami culturali", ed "aveva poi portato uno stato settico generalizzato con disfunzione multiorgano", sfociato nell'*exitus*; c) pertanto, era evidente la responsabilità dell' *Parte\_1*

[...] , la quale era tenuta a rispondere dei danni cagionati ed, in particolare, di quelli arrecati, *jure proprio*, a *CP\_1* , *CP\_2* e *CP\_3* (cfr. l'ordinanza impugnata, alle pagine 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado -sia pure con le integrazioni e le precisazioni che saranno fatte nelle pagine che seguono- devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite dalle ragioni di

doglianza articolate dall' *Parte\_1*

[...].

4.1. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che [...] *CP\_1*, *CP\_2* e *CP\_3* hanno chiesto, con il ricorso introduttivo del giudizio celebrato davanti al Tribunale di Salerno, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale (cfr. il ricorso del 23 febbraio 2022, alle pagine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8), per cui non è ravvisabile - diversamente da quanto sostenuto dall' [...]

*Parte\_1* alcun vizio di ultrapetizione, né la violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Peraltro, la valutazione che deve essere fatta, a tal riguardo, non attiene alla qualificazione giuridica prospettata dalle parti, ma al bene della vita richiesto ed alle ragioni illustrate, in termini fattuali, a sostegno della pretesa azionata, essendo rimessa all'autorità giudiziaria adita la sussunzione della fattispecie concreta, quale prospettata *in facto*, negli istituti giuridici di riferimento.

Nella vicenda in esame, oltre tutto, *CP\_1*, *CP\_2* [...] e *CP\_3* hanno fatto sì cenno, in un passaggio del ricorso proposto ai sensi degli articoli 702 *bis* e seguenti, al "contratto di spedalità", ma solamente per mettere in evidenza la violazione degli obblighi gravanti sulla struttura sanitaria, che aveva causato la morte del loro congiunto, con conseguente maturazione -a loro dire- del diritto ad ottenere il risarcimento sia del danno *jure haereditario*, avente natura contrattuale, perché riferibile direttamente alla vittima, in relazione al rapporto contrattuale instaurato con il soggetto danneggiante, ed azionabile dagli eredi solo per ragioni

successorie, che non era stato riconosciuto dal Giudice di primo grado, sia del danno *jure proprio*, avente natura extracontrattuale, perché derivante *ipso facto* dal decesso del paziente e dagli effetti che aveva avuto -ed era destinato ad avere- sui suoi congiunti, ancorché a causa della violazione - per questa ragione, quindi, correttamente richiamata- di quegli obblighi gravanti sulla struttura sanitaria (cfr. Cass. civ. n. 21404/21).

4.2. Né è possibile sostenere -contrariamente, ancora una volta, a quanto dedotto dall' [...] [...]

Parte\_1 che l'esito del giudizio sia stato condizionato dall'inquadramento della fattispecie -ad opera del Tribunale di Salerno- in ambito contrattuale, con i conseguenti -meno rigorosi per i danneggiati- oneri probatori, in quanto, per un verso, il Giudice di primo grado ha sì evocato, nell'ordinanza impugnata, i principi operanti in materia di responsabilità contrattuale, ma in termini generali, riferendosi, per di più, al rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria, che comunque ha generato -o meglio, la violazione degli obblighi da esso scaturenti- il danno *jure haereditario* -di natura, come si è poc'anzi detto, contrattuale- lamentato da CP\_1 , CP\_2 e CP\_3 ed, in punto di fatto, ha determinato il decesso dal quale sono derivati quegli effetti pregiudizievoli, sul piano della responsabilità extracontrattuale, che hanno giustificato la condanna al risarcimento del danno -*jure proprio*- da perdita del rapporto parentale, e, per altro verso, le indagini condotte nel corso del giudizio -ed, in particolare, gli esiti delle operazioni peritali- hanno permesso di stabilire, secondo il criterio del più probabile che non, che Persona\_1 è deceduto a causa di

un'infezione nosocomiale, che ha contratto in occasione di un ricovero avvenuto per un episodio di colangite, in virtù di risultanze più che sufficienti ad affermare la responsabilità dell' *Parte\_1*

*[...]* -per l'acclarata sussistenza del nesso eziologico, oltre che della colpa- anche secondo i canoni probatori che contraddistinguono la responsabilità extracontrattuale.

4.3. Non è lecito nutrire alcun dubbio, d'altro canto, riguardo alla correttezza dei risultati -ponderatamente valutati ed integralmente recepiti dal Tribunale di Salerno- ai quali sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio, i quali, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, della documentazione esaminata e degli accertamenti medico-legali espletati (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dott.ri *Persona\_2* e *Persona\_3*, alle pagine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26), hanno descritto la vicenda occorsa al paziente, le patologie riscontrate e le cause che hanno portato al suo decesso, riconducibili alla responsabilità dell' *[...]*

*Parte\_1*  
*[...]* (cfr. l'elaborato peritale redatto dai professionisti nominati dal Giudice di primo grado, alle pagine 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43), ribadendo, in termini chiari e pienamente esplicativi, le conclusioni alle quali erano addivenuti nonostante le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte dell' *Parte\_1*

*[...]*, indicando esaustivamente -anche con riferimento all'epoca di insorgenza dell'infezione in relazione a

quella in cui si era concretamente manifestata- le ragioni dell'impossibilità di condividerle (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dott.ri *Persona\_2* e *Per\_3* [...], alle pagine 44 e 45).

L'operato degli ausiliari, nella parte in cui hanno descritto lo stato di salute del paziente ed hanno individuato la sussistenza di un nesso eziologico tra le attività di cura prestategli ed i danni che ne erano scaturiti, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che li hanno ispirati nelle valutazioni, si contraddistingue, d'altronde, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività da loro espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale hanno illustrato l'*iter* logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali sono pervenuti.

Le censure articolate, *in parte qua*, dall' [...]

*Parte\_1*, per giunta, poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -e non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni sottese al convincimento espresso dai consulenti tecnici d'ufficio- rispetto a quella fatta propria dal Tribunale di Salerno, ancorata, appunto, all'esito delle operazioni peritali, in quanto affatto inadeguata -tale

ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, a maggior ragione considerando le risposte, date in maniera chiara, precisa ed esauriente, alle osservazioni formulate dal professionista nominato dall' [...]

Parte\_1

5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto dall' [...]

Parte\_1

deve essere rigettato.

6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità di un valore intermedio tra i minimi ed i medi tariffari, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della controversia, nonché all'importanza ed alla difficoltà, non particolarmente elevate, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.

7. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo *quater*, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per

la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna l' *Parte\_1*

*[...]* alla refusione, in favore degli appellati, delle spese di lite, che liquida in euro 18.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo *quater*, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell' *Parte\_1*

*[...]*, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Salerno, 13 giugno 2024

Il Giudice estensore  
dott. Francesco Bruno

Il Presidente  
dott.ssa Giuliana Giuliano